

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1841 del 15 Ottobre 2020

**Liquidazione del contributo relativo al SALDO** per la domanda di pagamento protocollo **CR-43077-2017 del 13/12/2017** relativa alla concessione a favore di **SARA CASONATI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-24711-2014 del 18/07/2014**.

**VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;

- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**PREMESSO:**

- che, in data **18/07/2014**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-24711-2014** presentata dall’impresa individuale **BUSOLI SERGIO**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Malavicina, n. 8, Codice Fiscale BSLSRG28E05G186O e Partita IVA 02957940360;
- che, con **Decreto n. 506 del 20/03/2015**, è stato concesso all’impresa individuale **BUSOLI SERGIO** un contributo complessivo pari a **€ 767.297,80** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, con **Decreto n. 2365 del 28/09/2018** è stata **accolta la richiesta di subentro** a seguito di decesso del beneficiario presentata da **SARA CASONATI**, residente nel Comune di Poggio Rusco (MN), Codice Fiscale CSNSRA72M47G573G, nell’istanza CR-24711-2014 ed è stato **revocato parzialmente**, per le motivazioni esposte in narrativa del suddetto Decreto, il contributo precedentemente concesso per un importo pari ad € 196.779,63, **rideterminandolo** ad un importo complessivo pari ad **€ 570.518,17** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

- che, con **Decreto n. 1106 del 10/06/2019**, è stato rettificato, per le motivazioni riportate in narrativa nello stesso, il suddetto Decreto n. 2365/2018, **rideterminando** il contributo concesso, a favore di **SARA CASONATI**, ad un importo complessivo pari a **€ 661.295,46** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;
- che, in data **13/12/2017**, **SARA CASONATI** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-43077-2017**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione;

**PRESO ATTO:**

- che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda;
- che in data **16/10/2018** e **10/01/2020**, è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;
- di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-3387-2020 del 17/02/2020**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 84.738,17**, da erogare ai prestatori di lavoro;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E82E18000220001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari ad € 92.367,81** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

**RITENUTO** di incaricare la "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 84.738,17**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **SARA CASONATI**, residente nel Comune di Poggio Rusco (MN), Codice Fiscale CSNSRA72M47G573G, la somma complessiva pari a **€ 84.738,17**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-24711-2014**;
2. che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 92.367,81** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
3. di dare mandato alla "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **SARA CASONATI** e alla "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)									
SARA CASONATI - Persona fisica									
ANAGRAFICA									
TIPO	Persona Fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO					
PERSONA FISICA	SARA CASONATI		CNSRA72M47G753G	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-24711-2014	18/07/2014		
	Via Titiano, n°2 - CAP 46025		Poggio Rusco (MN)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-55507-2015	19/11/2015		
RESIDENZA	Via Malavicina, n°8 - CAP 41037		Mirandola (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-29687-2016	31/05/2016		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	CNSRA72M47G753G			DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO		CR-43077-2017	13/12/2017		
CODICE FISCALE / P.IVA				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		CUP: E82E18000220001			
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO/SCEA		CR-37185-2014	30/10/2014		
	A-01-11-140			AIA		CR-6403-2018	26/03/2018		
	CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile			DURC rilasciato il		CR-17841-2020	17/09/2020		
	Cottivazioni di cereali e altri seminativi.			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		Prot. n. 0139319	18/09/2020		
BANCA CONVENZIONATA	BANCA MONTE dei PASCHI DI SIENA S.P.A. - FILIALE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO			ANTIMAFIA (certificati)		CR-13208-2020	24/06/2020		
	BERNI ARCH. MARIO TEL: 038651027 MAIL: studioberni@studioberni.com			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		CR-13210-2020	24/06/2020		
				IVA		CR-13212-2020	24/06/2020		
				NON DETRAIBILE		CR-13214-2020	24/06/2020		
					CR-13216-2020	24/06/2020			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale assegnamento)	CONTRIBUTO EROGATO		SALDO		ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 661.295,46	€ 0,00	€ 192.261,46	I SAL	II SAL	III SAL	€ 0,00	€ 84.738,17	€ 92.367,81
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 661.295,46	€ 0,00	€ 192.261,46	€ 291.928,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.738,17	€ 92.367,81	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE A BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 198.580,51	€ 80.748,69	€ 117.831,82	€ 84.738,17	€ 84.738,17	€ 84.738,17			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 198.580,51	€ 80.748,69	€ 117.831,82	€ 0,00	€ 84.738,17	€ 84.738,17			
FATTURA									
IMPORTO			DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE			MOTIVAZIONE			
Fl. n°26/2017 del 29/05/2017 B.F. COSTRUZIONI SRL	€ 1.575,33		IMMOBILE 1	1 L'importo di € 469,05 (€ 426,41 al netto di IVA) relativo alla fattura n°26/2017 del 29/05/2017 emessa da B.F. COSTRUZIONI SRL, non è ammissibile in quanto si tratta di maggiori quantità rendicontate a consuntivo rispetto a quelle ammesse da CME in fase di istruttoria. Si tratta in particolare delle lavorazioni afferenti alle categorie "Opere Strutturali" ovvero alle sub categorie scavi, opere in conglomerato cementizio e sottofondazioni vespai. Non è ammissibile l'importo di € 1.106,28 (€ 1.005,71 al netto di IVA) comprensivo per la categoria "Opere Strutturali" per mancata applicazione della scontistica contrattuale (come da Rettifica di Revoca parziale: Decreto N° 1106 del 10/06/2019) in relazione all'importo rendicontato e ammesso al I SAL. Tale importo viene riportato per semplicità nella sezione "A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI" e poiché deve essere restituito, indicato come importo negativo nella colonna "spesa ammessa".					
Fl. n°26/2017 del 29/05/2017 B.F. COSTRUZIONI SRL	€ 2.713,37		IMMOBILE 1	1 L'importo di € 2.302,88 (€ 2.093,52 al netto di IVA) relativo alla fattura n°26/2017 del 29/05/2017 emessa da B.F. COSTRUZIONI SRL, non è ammissibile in quanto si tratta di maggiori quantità rendicontate a consuntivo rispetto a quelle ammesse da CME in fase di istruttoria. Si tratta in particolare delle lavorazioni afferenti alle categorie "Opere Strutturali" ovvero alle sub categorie scavi, opere in conglomerato cementizio e sottofondazioni vespai. L'importo di € 309,89 (€ 28,08 al netto di IVA) relativo alla fattura n° 6 del 18/05/2016 emessa da B.F. COSTRUZIONI SRL (presentata al II SAL), non è ammissibile in quanto a seguito del sopralluogo effettuato non si riscontra la presenza della lavorazione denominata vespai A14002e "soglia in prossimità della porta di comunicazione con abitazione". L'importo di € 309,89 (€ 28,08 al netto di IVA) relativo alla fattura n°26/2017 del 29/05/2017 emessa da B.F. COSTRUZIONI SRL, non è ammissibile per mancata applicazione della scontistica contrattuale in relazione all'importo rendicontato e ammesso al I SAL. 2 Non è ammissibile l'importo di € 53,26 (€ 48,42 al netto di IVA) comprensivo per la categoria "Finiture - Opere Edili" per mancata applicazione della scontistica contrattuale in relazione all'importo rendicontato e ammesso al I SAL. Tale importo viene riportato per semplicità nella sezione "A - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI" e poiché deve essere restituito, indicato come importo negativo nella colonna "spesa ammessa". 3 L'importo ammesso al I SAL per la sezione "C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI" è pari ad € 2.905,71 (€ 2.641,55 al netto di IVA) e con scontistica applicata). L'importo ammesso al II SAL per la sezione "C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI" è pari ad € 27.948,77 (€ 25.407,97 al netto di IVA). Sulla base del nuovo importo ammesso la quota di scontistica è pari ad € 503,08 (€ 457,34 al netto di IVA). Pertanto il nuovo importo ammesso è pari ad € 27.445,69 (€ 24.950,63 al netto di IVA) e con scontistica applicata). L'importo ammesso a SALDO per la sezione "C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI" è pari ad € 17.833,87 (€ 16.212,61 al netto di IVA) e con scontistica applicata). L'importo complessivo ammesso I SAL + II SAL + SALDO per le categorie "Finiture - Opere Edili" è di € 48.185,27 (€ 43.804,79 al netto di IVA).					
Fl. n° 41 del 06/12/2017 STUDIO BERNI ARCH. MARIO	€ 628,73		IMMOBILE 1	Importo non ammesso per i limiti previsti da Ordinanza 57/2012 sulle spese tecniche.					
Fl. n°26/2017 del 29/05/2017 B.F. COSTRUZIONI SRL	€ 5.058,44		IMMOBILE 2	1 L'importo di € 916,37 (€ 833,06 al netto di IVA) relativo alla fattura n°26/2017 del 29/05/2017 emessa da B.F. COSTRUZIONI SRL, non è ammissibile in quanto si tratta di nuove voci richieste a consuntivo rispetto a quelle ammesse da CME in fase di istruttoria. Si tratta in particolare delle lavorazioni afferenti alle categorie "Opere Strutturali" ovvero alle sub categorie scavi, opere in conglomerato cementizio e sottofondazioni vespai. Non è ammissibile l'importo di € 309,89 (€ 275,90 al netto di IVA) comprensivo per la categoria "Opere Strutturali" per mancata applicazione della scontistica contrattuale in relazione all'importo rendicontato e ammesso al I SAL. L'importo complessivo ammesso I SAL + II SAL + SALDO per le categorie "Opere Strutturali" è di € 153.436,60 (€ 139.487,82 al netto di IVA) che è riproporzionato sulla base della superficie ammissibile secondo il fattore moltiplicativo 0,9850 e di € 151.135,05 (€ 137.395,50 al netto di IVA); pertanto l'importo non ammissibile al presente SALDO è di € 2.301,55 (€ 2.092,32 al netto di IVA). 2 Non è ammissibile l'importo di € 1.517,74 (€ 1.379,76 al netto di IVA) comprensivo per la categoria "Opere Strutturali" per mancata applicazione della scontistica contrattuale in relazione all'importo rendicontato e ammesso al I SAL. 3 Nel corso del I SAL è stato sospeso l'importo di € 692,16 (€ 629,24 al netto di IVA) per mancata applicazione della scontistica come da contratto di appalto allegato. Sulla base delle lavorazioni sospese al SAL II e riammesse nel presente SALDO, viene ricalcolata la quota parte di scontistica non applicata in relazione al nuovo importo ammesso pari ad € 39.525,35 (€ 35.932,14 al netto di IVA). Pertanto del € 711,46 (€ 646,78 al netto di IVA) da non ammettere per scontistica, di cui € 692,16 (€ 629,24 al netto di IVA) già sospesi al I SAL, restano da non ammettere al presente SALDO € 19,29 (€ 17,54 al netto di IVA).					
Fl. n°26/2017 del 29/05/2017 B.F. COSTRUZIONI SRL	€ 14.696,44		IMMOBILE 2	1 L'importo di € 8.739,35 (€ 7.944,87 al netto di IVA) relativo alla fattura n°26/2017 del 29/05/2017 emessa da B.F. COSTRUZIONI SRL, non è ammissibile in quanto si tratta di nuove voci richieste a consuntivo rispetto a quelle ammesse da CME in fase di istruttoria. Si tratta in particolare delle lavorazioni afferenti alle categorie "Opere di Finitura" ovvero alle sub categorie: tavolati, canalizzazioni per impianti elettrici, pavimenti-opere in pietra, opere metalliche, serramenti, impianto elettrico. L'importo di € 932,79 (€ 847,94 al netto di IVA) relativo alla fattura n°26/2017 del 29/05/2017 emessa da B.F. COSTRUZIONI SRL, non è ammissibile in quanto a seguito del sopralluogo effettuato non si riscontra la presenza delle seguenti lavorazioni: art. 157 voce E01026a "lavello per cucina" (€ 319,70); art. 160 voce O1032 b "vasca da bagno" (€ 203,84); art. 164 voce O106a "miscelatore monocomando" (€ 234,40). Non è ammissibile l'importo di € 1.128,60 (€ 1.035,00 al netto di IVA) comprensivo per la categoria "Finiture - Opere Edili" per mancata applicazione della scontistica contrattuale in relazione all'importo rendicontato e ammesso nel presente SALDO. L'importo complessivo ammesso I SAL + II SAL + SALDO per le categorie "Finiture - Opere Edili" è di € 186.050,76 (€ 169.137,05 al netto di IVA); pertanto l'importo non ammesso al presente SALDO è di € 2.790,76 (€ 2.537,06 al netto di IVA). 2 Non è ammissibile l'importo di € 81,87 (€ 74,15 al netto di IVA) comprensivo per la categoria "Finiture - Opere Edili" per mancata applicazione della scontistica contrattuale in relazione all'importo rendicontato e ammesso al I SAL. 3 Nel corso del I SAL è stato sospeso l'importo di € 1.160,01 (€ 1.054,55 al netto di IVA) per mancata applicazione della scontistica. In realtà sulla base delle lavorazioni ammesse e sospese al I SAL, la quota di scontistica da applicare sarebbe stata di € 1.180,87 (€ 1.073,52 al netto di IVA). Sulla base delle lavorazioni sospese al SAL II, riammesse nel presente SALDO, e di lavorazioni non ammesse a seguito del sopralluogo, viene ricalcolata la quota parte di scontistica non applicata, in relazione al nuovo importo ammesso pari ad € 65.744,12 (€ 59.767,38 al netto di IVA). Pertanto del € 1.183,39 (€ 1.075,81 al netto di IVA) da non ammettere per scontistica, di cui € 1.160,01 (€ 1.054,55 al netto di IVA) già sospesi al I SAL, restano da non ammettere al presente SALDO € 23,39 (€ 21,26 al netto di IVA).					
Fl. n° 41 del 06/12/2017 STUDIO BERNI ARCH. MARIO	€ 3.009,27		IMMOBILE 2	Importo non ammesso per i limiti previsti da Ordinanza 57/2012 sulle spese tecniche.					
Da recuperare per revoca	€ 51.401,33		IMMOBILE 3	Con il nuovo Decreto di Concessione N° 1106 del 10/06/2019 è stata disposta la revoca integrale del contributo concesso dell'IMMOBILE n.3. (Nel Sal precedenti l'importo ammesso è comprensivo di importo sospeso). Con decreto di liquidazione N° 1139 del 15/04/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stato ammesso l'importo di € 17.769,04 (al lordo di IVA), di cui € 595,69 (al lordo di IVA) sospesi, ed € 17.173,35 (al lordo di IVA) liquidati per la macrocategoria "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI". Con decreto di liquidazione N° 2850 del 15/09/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stato ammesso l'importo di € 33.632,29 (al lordo di IVA), di cui € 448,47 (al lordo di IVA) sospesi, ed € 33.183,82 (al lordo di IVA) liquidati per la macrocategoria "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI". Pertanto l'importo complessivo liquidato I + II SAL pari ad € 50.357,17 (al lordo di IVA) è da recuperare integralmente.					
Da recuperare per revoca	€ 294,66		IMMOBILE 3	Con il nuovo Decreto di Concessione N° 1106 del 10/06/2019 è stata disposta la revoca integrale del contributo concesso dell'IMMOBILE n.3. Con decreto di liquidazione N° 1139 del 15/04/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stata ammessa la somma di € 294,66 (al lordo di IVA) e liquidata per la macrocategoria "COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO" la somma di € 294,66 (al lordo di IVA). Pertanto l'importo complessivo liquidato I + II SAL pari ad € 294,66 (al lordo di IVA) è da recuperare integralmente.					
Fl. n°26/2017 del 29/05/2017 B.F. COSTRUZIONI SRL	€ 30.514,82		IMMOBILE 3	Con il nuovo Decreto di Concessione N° 1106 del 10/06/2019 è stata disposta la revoca integrale del contributo concesso dell'IMMOBILE n.3. L'importo rendicontato con la presente domanda di erogazione a SALDO è richiesto con la fattura n° 26/2017 del 29/05/2017 emessa da B.F. COSTRUZIONI SRL, non è ammesso in quanto l'immobile viene valorizzato a zero. Con decreto di liquidazione N° 1139 del 15/04/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stata ammessa la somma di € 1.851,03 (al lordo di IVA) e liquidata per la macrocategoria "COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI" la somma di € 1.851,03 (al lordo di IVA). Con decreto di liquidazione N° 2850 del 15/09/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stato ammesso l'importo di € 1.545,57 (al lordo di IVA) di cui € 297,83 (al lordo di IVA) sospesi ed € 1.247,74 (al lordo di IVA) liquidati per la macrocategoria "COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI". Pertanto l'importo complessivo liquidato I + II SAL pari ad € 38.098,77 (al lordo di IVA) è da recuperare integralmente.					
Fl. n° 24/2017 del 31/05/2017 VITTORI ARCH. FABRIZIO	€ 343,99		IMMOBILE 3	Con il nuovo decreto N° 1106 del 10/06/2019 è stata disposta la revoca integrale del contributo concesso dell'IMMOBILE n.3.					
Fl. n° 16-2017 del 05/12/2017 VALPONDI ARCH. VITTORIO	€ 27,39		IMMOBILE 3	L'importo rendicontato con la presente domanda di erogazione a SALDO è richiesto per la macrocategoria "SPESE TECNICHE", non è ammesso in quanto l'immobile viene valorizzato a zero.					
Fl. n° 41 del 06/12/2017 STUDIO BERNI ARCH. MARIO	€ 870,91		IMMOBILE 3	Con decreto di liquidazione N° 1139 del 15/04/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stato ammesso l'importo di € 2.208,73 (al lordo di IVA), di cui € 349,09 (al lordo di IVA) sospesi, ed € 1.859,64 (al lordo di IVA) liquidati per la macrocategoria "SPESE TECNICHE". Con decreto di liquidazione N° 2850 del 15/09/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stato ammesso l'importo di € 1.545,57 (al lordo di IVA) di cui € 1.183,39 (al lordo di IVA) sospesi ed € 362,18 (al lordo di IVA) liquidati per la macrocategoria "SPESE TECNICHE" la somma di € 3.776,03 (al lordo di IVA). Pertanto l'importo complessivo liquidato I + II SAL pari ad € 5.635,67 (al lordo di IVA) è da recuperare integralmente.					
Fl. n° 42 del 03/12/2017 BERNI P.I. MATTEO	€ 101,89		IMMOBILE 3	Con il nuovo Decreto di Concessione N° 1106 del 10/06/2019 è stata disposta la revoca integrale del contributo concesso dell'IMMOBILE n.3. Con decreto di liquidazione N° 1139 del 15/04/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stato ammesso l'importo di € 610,00 (al lordo di IVA), di cui € 285,60 (al lordo di IVA) sospesi, ed € 324,40 (al lordo di IVA) liquidati per la macrocategoria "COSTI PER LA LINEA GEOLOGICA". Con decreto di liquidazione N° 2850 del 15/09/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stata liquidata per la macrocategoria "COSTI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA" la somma complessiva di € 190,56 (al lordo di IVA). Pertanto l'importo complessivo liquidato I + II SAL pari ad € 511,96 (al lordo di IVA) è da recuperare integralmente.					
Da recuperare per revoca	€ 5.984,76		IMMOBILE 3	Con il nuovo Decreto di Concessione N° 1106 del 10/06/2019 è stata disposta la revoca integrale del contributo concesso dell'IMMOBILE n.3. Con decreto di liquidazione N° 1139 del 15/04/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stato ammesso l'importo di € 610,00 (al lordo di IVA), di cui € 285,60 (al lordo di IVA) sospesi, ed € 324,40 (al lordo di IVA) liquidati per la macrocategoria "COSTI PER LA LINEA GEOLOGICA". Con decreto di liquidazione N° 2850 del 15/09/2016 relativo alla domanda di erogazione del I SAL è stata liquidata per la macrocategoria "COSTI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA" la somma complessiva di € 190,56 (al lordo di IVA). Pertanto l'importo complessivo liquidato I + II SAL pari ad € 511,96 (al lordo di IVA) è da recuperare integralmente.					
TOTALE	€ 417.831,82								

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE						
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE				
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>				
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)						
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 117.831,82</b>				
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO						
NUMERO PAGAMENTO	SALDO					
ID RICHIESTA SPINGE	CR -24711-2014 del 18/07/2014					
ID PAGAMENTO	080000050000247112014					
CODICE CUP	E82E18000220001					
STRINGA MIP	//MIP/E82E18000220001/NN/IBANccDEDICATO/080000050000247112014					
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTE	CODICE NN	
B.F. COSTRUZIONI S.R.L.	02259550354	02259550354	IT75P050346644000000023000	€ 74.914,18	3B	
Studio Berni Arch. Mario	BRNMRA58B08F267A	02207170206	IT69L031115779000000094319	€ 4.946,10	3A	
Vittori Arch. Fabrizio	VITFRZ73L05A794X	03399840168	IT28Q031115309000000085298	€ 3.241,39	3A	
Berni P.I. Matteo	BRNMTT69P30G753S	02071950204	IT85S053875779000001459652	€ 1.063,89	3A	
Valpondi Arch. Vittorio	VLPVTR55M20D704O	01358500203	IT17F056965801000002071X14	€ 376,53	3A	
STUDIO GEOLOGICO DI GABRIELLI DOTT. FRANCESCO	GBRFNC69M26G186J	023234502	IT19M062305776000004334671	€ 196,08	3A	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 84.738,17</b>		
<b>NOTE:</b>						
Il contributo erogabile al presente SALDO pari a € 84.738,17 (lordo IVA) tiene conto del recupero parziale degli importi sospesi nel corso dei SAL precedenti, per complessivi € 3.989,48 (lordo IVA) così suddivisi:						
<b>IMMOBILE 1</b>						
1) Nel corso del II SAL è stato sospeso l'importo di € 503,64 (al lordo di IVA) per mancata applicazione della scontistica contrattuale. Sulla base del nuovo importo ammesso, la quota di scontistica è pari ad € 457,34 (al netto di IVA). Pertanto al presente SALDO risulta ammissibile l'importo di € 0,56 (al lordo di IVA) relativo alla FT. 6 del 18/05/2016 B.F. COSTRUZIONI S.R.L.						
2) SPESE TECNICHE: L'importo richiesto, viene rideterminato secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 7 dell'Ordinanza 57 e ss.mm.ii. sulla base dell'importo ammissibile relativo ai Costi per Opere Strutturali + Costi per Indagini e Prelievi + Costi per le Finiture. Gli importi precedentemente sospesi, per non evidenza di versamento di ritenuta d'acconto, vengono erogati al fornitore in quanto l'azienda Agrigola Busoli Sergio ha cessato l'attività (art. 13 D.Lgs 472/97 ravvedimento operoso inserito sulle fatture). L'importo recuperato è così suddiviso:						
FT. 50/2015 del 11/11/2015 VITTORI ARCH. FABRIZIO € 147,14;						
FT. 30 del 19/11/2015 STUDIO BERNI ARCH. MARIO € 915,50;						
FT. 32/2015 del 19/11/2015 BERNI P.I. MATTEO € 78,88.						
3) COSTI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA: L'importo pari a € 98,04 riferito alla ritenuta d'acconto precedentemente sospesa riferito alla FT. 126/2015 del 19/11/2015 STUDIO GEOLOGICO DI GABRIELLI DOTT. FRANCESCO, viene riammesso per non evidenza di versamento di ritenuta d'acconto, viene erogato al fornitore in quanto l'azienda Agrigola Busoli Sergio ha cessato l'attività (art. 13 D.Lgs 472/97 ravvedimento operoso inserito sulle fatture).						
<b>IMMOBILE 2</b>						
1) Si riammette l'importo di € 1.071,61 (al lordo IVA) sospeso al II SAL per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: A03023.a; A03024.a; A03029.e; A17007; A06003.d; A03029.e; A03030.b), in quanto gli scostamenti di spesa rispetto al computo metrico estimativo sono stati compensati all'interno della stessa macro categoria di spesa nella misura del 10% di ciascuna di esse, senza aumento del contributo.						
Nel corso del II SAL è stato sospeso l'importo di € 692,17 (al lordo di IVA) per mancata applicazione della scontistica contrattuale. Al presente SALDO tale importo non risulta ammissibile per le medesime motivazioni.						
FT. 6 del 18/05/2016 B.F. COSTRUZIONI S.R.L.						
2) SPESE TECNICHE: L'importo pari a € 1.579,71 riferito alle ritenute d'acconto precedentemente sospese, viene riammesso.						
Gli importi precedentemente sospesi, per non evidenza di versamento di ritenuta d'acconto, vengono erogati al fornitore in quanto l'azienda Agrigola Busoli Sergio ha cessato l'attività (art. 13 D.Lgs 472/97 ravvedimento operoso inserito sulle fatture). L'importo recuperato è così suddiviso:						
FT. 50/2015 del 11/11/2015 VITTORI ARCH. FABRIZIO € 203,63;						
FT. 30 del 19/11/2015 STUDIO BERNI ARCH. MARIO € 1.266,92;						
FT. 32/2015 del 19/11/2015 BERNI P.I. MATTEO € 109,16.						
3) COSTI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA: L'importo pari a € 98,04 riferito alla ritenuta d'acconto precedentemente sospesa riferito alla FT. 126/2015 del 19/11/2015 STUDIO GEOLOGICO DI GABRIELLI DOTT. FRANCESCO, viene riammesso per non evidenza di versamento di ritenuta d'acconto, viene erogato al fornitore in quanto l'azienda Agrigola Busoli Sergio ha cessato l'attività (art. 13 D.Lgs 472/97 ravvedimento operoso inserito sulle fatture).						